

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A

Sede sociale in Strada delle Fornaci , 20 - 41126 Modena

Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 interamente versato

Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Modena n. 00327740379

Relazione illustrativa degli amministratori di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), nonché dell'art. 72 del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera 11971/1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 5 Aprile 2011, è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. in Sassuolo (Modena) presso lo stabilimento Ricchetti in Via Radici in Piano 428, per il giorno 07 maggio 2011, ore 9:30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno **10 maggio 2011**, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 15 e 18 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti.

Vi illustriamo qui di seguito le proposte del Consiglio di Amministrazione concernenti l'ordine del giorno sopra richiamato.

Parte Ordinaria

Signori Azionisti,

Per quanto riguarda il primo argomento all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale, Vi invitiamo ad approvare il bilancio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al 31 dicembre 2010 e di portare a nuovo la perdita di esercizio di euro 15.542.003.

Parte Straordinaria

Signori Azionisti,

Per quanto riguarda il primo e unico argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria (l' "Assemblea Straordinaria")

1. Modifica degli artt. 15 e 18 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti;

si rappresenta quanto segue:

A. Motivazione delle modifiche statutarie proposte

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 ("D.lgs. n. 27/2010"), in attuazione della direttiva comunitaria 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di Società quotate ("Direttiva"), è imposto alla Società di verificare la conformità del proprio statuto sociale (lo "Statuto") alla normativa sopravvenuta e di valutare l'introduzione di quelle clausole modificative che si rendano necessarie od anche solo opportune.

Obiettivo della Direttiva è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita delle società e allo scopo suddetto riforma alcuni aspetti connessi alla partecipazione e al funzionamento dell'assemblea delle società quotate.

Si ricorda che, ai sensi di legge, le previsioni della suddetta normativa sono entrate in vigore per le assemblee convocate successivamente al 31 ottobre 2010.

Si precisa che l'introduzione del D.lgs. n. 27/2010 dovrà essere completata con la modifica, da parte di Consob, al Regolamento Emittenti e con l'emissione di apposito Regolamento da parte del Ministero della Giustizia; pertanto potrebbe rendersi necessario adottare ulteriori modifiche statutarie che potranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione, anche successivamente all'Assemblea Straordinaria, per adeguare lo Statuto a quelle disposizioni normative obbligatorie.

Si ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 29 novembre 2011 ha già provveduto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni inderogabili introdotte rispettivamente (i) dal D.Lgs. n. 27/2010 in materia di convocazione dell'assemblea e di deliberazioni assembleari e (ii) dal D.Lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.

La presente relazione è volta pertanto ad illustrare le ulteriori proposte di modifica che si intendono apportare agli artt. 15 e 18 dello Statuto al fine di recepire le disposizioni del D.Lgs. 27/2010 in materia di rappresentante degli azionisti designato dalla Società e di unica convocazione dell'assemblea.

Nel seguito sono indicate le motivazioni delle singole modifiche proposte e il raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni, precisando che non si ritiene che esse comportino la ricorrenza del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, in capo agli azionisti che non concorrano alla loro approvazione.

1. Modifiche in attuazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27

1.1 Unica convocazione dell'Assemblea

Il D.Lgs. 27/2010 ha modificato l'articolo 2369 del codice civile, stabilendo che la possibilità per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di prevedere, a livello statutario, la possibilità di escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, disponendo che, all'unica convocazione, si applichino le maggioranze previste (i) per la seconda convocazione in caso di assemblee ordinarie e (ii) per le convocazioni successive alla seconda in caso di assemblea straordinaria.

La previsione di *quorum* ridotti per l'unica convocazione consentirebbe alla Società una maggiore snellezza operativa, oltre ad un sensibile contenimento dei costi, che altrimenti dovrebbero essere sostenuti nel caso in cui si rendessero necessarie convocazioni successive alla prima, per il mancato raggiungimento dei *quorum*.

A tal fine, si propone di modificare l'art. 18 dello Statuto, prevedendo che l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengano normalmente in più convocazioni, ma che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

1.2 Rappresentante degli azionisti designato dalla società

L'articolo 135-*undecies* del TUF, introdotto dal D. Lgs. 27/2010, stabilisce che le società con azioni quotate abbiano facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Al riguardo, in considerazione delle dimensioni della Società e della composizione dell'azionariato, si propone di non aderire a tale opzione, escludendo espressamente -

all'art. 15 dello Statuto - la facoltà della Società di designare rappresentanti a cui poter conferire una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.

B. Confronto della nuova formulazione proposta degli articoli dello statuto con il testo vigente

Signori Azionisti,

alla luce delle motivazioni sopra esposte, siete invitati ad approvare le modifiche proposte allo Statuto della Gruppo Ceramiche Ricchetti in riferimento agli articoli 15 e 18, nel testo appresso riportato unitamente a quello vigente.

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Art. 15</p> <p>Ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica alla società della delega può avvenire alla casella di posta elettronica</p>	<p>Art. 15</p> <p>Ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica alla società della delega può avvenire alla casella di posta elettronica</p>

<p>certificata, indicata nell'avviso di convocazione.</p>	<p>certificata, indicata nell'avviso di convocazione.</p> <p>La società non è tenuta a designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni.</p>
<p>Art. 18</p> <p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.</p> <p>Le deliberazione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p>Art. 18</p> <p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.</p> <p>Le deliberazione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.</p>

<p>L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.</p> <p>In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p>	<p>L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.</p> <p>In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.</p>
--	--

S Antonino di Casalgrande, li 31 Marzo 2011.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amm.re Delegato

Alfonso Panzani